ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 22

Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano

L'aiuto dell'Osservatorio vesuviano e' inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo con la qualifica di ricercatore. L'eventuale maggiore anzianita' di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, di cui il predetto aiuto risulti in possesso all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, e' valutata in ragione della meta' e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione del periodo di permanenza richiesta in tale qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore. L'inquadramento nella nuova qualifica, di cui al primo comma, e' subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su rapporto motivato del direttore dell'Osservatorio vesuviano sull'attivita' scientifica e sulla diligenza in servizio dell'aiuto predetto.

Versione in vigore dal 12 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano
Estremi	Legge 18 marzo 1958, n. 276
Capo	V — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-scientifico-degli/art-22-inquadramento-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

personale-scientifico-dell-osservatorio-vesuviano/versione/0